

Allegato A)

Regolamento del comitato gemellaggio

ART. 1

E' istituito nel comune di Capannoli, Comitato Gemellaggi con il compito di:

- Programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività di gemellaggio promosso dal Comune di Capannoli con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale.
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale sportivo, ecc.

ART. 2

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1, il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno, un apposito stanziamento di spesa. Il suddetto stanziamento sarà versato al Comitato gemellaggi previa deliberazione della Giunta Municipale.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e di privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

ART. 3

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che, coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato Gemellaggi, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE) e con la sua Federazione Regionale, e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità Politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza fra i popoli.

ART. 4

Del Comitato fanno parte rappresentanti dell'Amministrazione Comunale tra cui il Sindaco, o un suo delegato per i gemellaggi, oltre a 3 rappresentanti del gruppo di maggioranza e 1 rappresentante per ogni gruppo di minoranza, rappresentanti delle categorie economiche, dei sindacati, della scuola, di istituzioni culturali e sportive e di altri associazioni presenti nel territorio comunale.

Il comitato è istituito con delibera del Consiglio Comunale.

ART. 5

Il comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti una Giunta esecutiva composta da:

- Il presidente, scelto tra i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, che rappresenta a tutti gli effetti il Comitato stesso;
- Un Vicepresidente;

- Un Segretario;
- Un Tesoriere;
- Un addetto stampa.

ART. 6

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- Per dimissioni;
- Per assenza (più di tre consecutive)
- Per richiesta delle Associazioni di appartenenza;
- Per la richiesta della totalità degli altri membri.

ART. 7

L'Assemblea plenaria del Comitato, di cui all'art. 4, si riunisce due volte l'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre, per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; entro il 15 giugno per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche ed integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o lo chiedano almeno 5 componenti.

ART. 8

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

ART. 9

La Giunta Esecutiva, di cui all'art. 5, attua i programmi formulati dall'assemblea.

Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo richiedano formalmente almeno 3 componenti.

Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva dovranno essere presenti almeno 4 componenti.

ART. 10

Le convocazioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni della riunione: per motivate ragioni di urgenza esse potranno essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese a maggioranza fra i presenti, nell'eventuale parità di voti, prevale il voto del presidente.

ART.11

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera di un dipendente dal Comune, con funzioni di segretario del Comitato stesso.

ART. 12

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale di volta in volta e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Comitato.

ART. 13

L'Assemblea del Comitato gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha nominato.

ART. 14

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le attività, vengono trasferiti all'Amministrazione Comunale in caso di scioglimento del comitato stesso.